

all. A) al n. 6.819/1.817 di rep.

STATUTO

SINERGAS S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita una società per azioni denominata "SINERGAS S.p.A.".

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede in Carpi(MO).

2. Con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, filiali, recapiti, agenzie, rappresentanze, uffici di vendita, stabilimenti, depositi, dipendenze e unità locali di ogni genere, comunque senza rappresentanza.

3. Compete all'Assemblea dei soci trasferire la sede sociale, istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto sociale la gestione diretta od indiretta di attività commerciali, industriali e di servizio nei settori dell'energia, dell'ambiente, della gestione di impianti tecnologici, dei servizi di pubblica utilità, della sicurezza nell'uso dell'energia, della sicurezza domestica, della domotica, delle telecomunicazioni.

2. In particolare la società, anche facendo ricorso a imprese controllate, collegate o terze, si propone di svolgere le seguenti attività:

a) Compravendita di combustibili fossili, prodotti petroliferi, carbone, gas naturale e di energia elettrica e più in generale, di tutti i prodotti atti a produrre energia, ivi comprese le biomasse;

b) Compravendita e gestione, nei limiti di legge, di titoli e certificati emessi nella filiera dell'energia, relativi a produzione di energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, permessi di emissione di CO₂;

c) Servizi di promozione commerciale di beni e/o servizi aventi attinenza con l'oggetto sociale, o comunque utilmente associabili alle attività principali;

d) Ricerca applicata e sperimentazione in campo energetico;

e) Consulenza tecnica ai Comuni, ad altri Enti e Imprese pubbliche e private, in materia di conservazione dell'energia, uso del gas naturale, salvaguardia dell'ambiente, gestione di servizi energetici, idrici e ambientali;

f) Formazione e aggiornamento professionale in relazione ai settori dell'energia e dell'ambiente;

g) Promozione, controllo e certificazione della qualità dei servizi energetici e della manutenzione;

h) Servizi di supporto alla gestione informatizzata del territorio e delle reti tecnologiche;

i) Produzione di energia elettrica, anche da fonti rinnovabili, inclusa la costruzione, trasformazione, gestione tecnica e manutenzione degli impianti stessi e dei loro ausiliari;

j) Produzione di gas naturale sia da coltivazione che da biomasse, inclusa la ricerca, costruzione, gestione tecnica, manutenzione degli impianti e dei loro ausiliari;

k) Servizi di lettura e fatturazione dei consumi;

l) Promozione e intermediazione commerciale di servizi di telecomunicazione;

m) Attività di *front office*, di *customer care*, di *contact center* per la gestione dei rapporti con la clientela di servizi di pubblica utilità;

n) Ogni altra attività inerente la gestione dei servizi energetici, del territorio e dell'ambiente, e comunque avente attinenza con l'oggetto sociale.

3. La società potrà:

a) Compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che dall'Organo sociale competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento dell'oggetto sociale;

b) Costituire società, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie di qualunque entità in altre società, imprese, consorzi od associazioni aventi scopo analogo, affine o complementare;

c) Prestare garanzie, avalli, fidejussioni anche a favore di terzi, convenire mutui, fidi, aperture di conti correnti con istituti di credito, ricevere conferimenti, purchè strumentali all'oggetto sociale.

4. Sono tassativamente escluse:

a) l'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3° lett. C), legge 3 febbraio 1989 n. 39;

b) l'attività professionale riservata;

c) la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'art. 18 della legge 216/74 e successive modificazioni;

d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n.197/91;

e) l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con decreto 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227/1991;

f) le attività previste dall'art. 1 della Legge n. 1 del 2.1.1991.

5. Nello svolgimento della propria o delle proprie imprese od unità operative la società potrà utilizzare diverse insegne commerciali.

6. La società potrà inoltre assumere in locazione, affitto e/o leasing immobili, mobili e macchine da terzi, come potrà, locare e/o affittare singoli beni di proprietà, nonchè sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.

7. La società può operare sia in Italia che all'estero.

8. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate; l'oggetto sociale inoltre può essere realizzato attraverso l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti

temporanei d'impresa sotto qualsiasi forma costituiti.

Art. 4 - Durata

1. La società ha durata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Art. 5 - Capitale Sociale

1. Il Capitale sociale è di euro 2.310.977,00 (duemilioneitrecentodiecimilanovecentosettantasette virgola zero zero) diviso in n. 2.310.977 (duemilioneitrecentodiecimilanovecentosettantasette) di azioni ordinarie del valore nominale di euro uno cadauna.

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. Il capitale sociale può essere aumentato in deroga all'art. 2342 comma 1° C.C. anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

3. La qualità di azionista costituisce, di per sé, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

5. I certificati azionari portano la firma di un Amministratore, oppure quella di un procuratore speciale all'uopo delegato dall'Organo amministrativo.

6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

7. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono gli interessi nella misura legale, salvo il diritto dell'Organo Amministrativo di avvalersi della facoltà di cui all'art. 2344 C.C.

Art. 6 - Trasferimenti e prelazione

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata RR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma

è deliberata dall'Organo Amministrativo.

2. L'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2420-bis C.C. è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 10 - Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346, c. 6, C.C. forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti definendo le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione in osservanza dell'art. 2346 c. 6 C.C. e delle norme del Codice Civile in materia.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, ove distinto dal Collegio Sindacale, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso spettante agli amministratori, ai sindaci e all'organo di controllo contabile;
- d) determina l'importo massimo del compenso annuale da mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione per le mansioni connesse alle deleghe conferite;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) autorizza l'acquisto di azioni proprie;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sulla sostituzione e sulla determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni di cui all'art.10) del presente statuto;
- d) sull'emissione di speciali categorie di azioni;
- e) sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, ivi comprese quelle di cui al c. 2 art. 2351 C.C.;
- f) sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- g) sulla revoca dello stato di liquidazione;
- h) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

3. Gli amministratori devono richiedere la preventiva

approvazione da parte dell'assemblea ordinaria sulle operazioni concernenti le tutele assicurative a favore degli amministratori stessi.

Art. 12 - Luogo di convocazione

1. L'assemblea è convocata nel comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 13 - Convocazione

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

3. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano Il Sole 24 Ore, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo, alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano il Sole 24 Ore, può scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale.

5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 14 - Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

2. L'assemblea ordinaria o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo

collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione, se redatta, predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 15 - Rappresentanza

1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 C.C.

La delega può essere consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica con firma digitale.

Art. 16 - Presidenza e segreteria

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato, ovvero ad uno degli amministratori delegati, in ordine di anzianità, ove nominati oppure, in caso di loro mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa, a maggioranza semplice del capitale presente, come Presidente uno degli intervenuti.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 17 - Quorum assembleari

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede a darne comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

5. Trascorsi i termini di cui sopra, il socio può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, salvo quanto previsto all'art. 7) del presente statuto, purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Art. 7 - Gradimento

1. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dell'Organo amministrativo secondo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate o controllanti.

3. L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al socio cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata RR di cui al comma 4 dell'art. 6) del presente statuto.

Art. 8 - Recesso

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o per parte delle sue partecipazioni, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 2437 C.C., c. 1, C.C.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C., spetta altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater C.C.

3. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis C.C.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2437-ter C.C.

6. La liquidazione delle azioni del socio receduto è effettuata ai sensi dell'art. 2437-quater C.C.

Art. 9 - Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 comma 1) C.C.

- in seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione rispetto la seconda è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'Assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione rispetto la seconda, è regolarmente costituita con la partecipazione di soci che rappresentino oltre 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione rispetto la seconda, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al c. 2 dell'art. 2351 C.C.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO

Art. 18 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

2. Il Consiglio è nominato per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono sempre rieleggibili.

3. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea dei soci.

4. L'Assemblea dei soci può altresì nominare un Vice Presidente.

5. Gli amministratori possono anche essere non soci.

6. Si applica agli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

7. Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

9. Salvo quanto previsto al successivo comma del presente statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri avranno la facoltà di sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima successiva

Assemblea dei soci.

10. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

11. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, che potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione avrà tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, che non siano riservate all'assemblea dei soci, dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più consiglieri i quali potranno essere autorizzati a nominare e revocare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. In particolare a uno o più membri dell'organo amministrativo, possono essere delegati, in tutto o in parte, in via esclusiva, con apposito atto notarile, conferendo i più ampi ed effettivi poteri gestionali, la perfetta e tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti dovuti a carico della Società e comunque sanzionati nelle materie di seguito elencate:

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti, fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste

dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

4. A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

Art. 20 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, oppure su richiesta di almeno due consiglieri.

2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

3. Di regola la convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno e dovrà essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo con un preavviso minore ed anche telefonicamente. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Collegio Sindacale. Se la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica, questa deve essere inviata presso il numero di utenza fax o l'indirizzo e-mail che gli amministratori ed i Sindaci effettivi hanno comunicato per iscritto alla società ed in ogni caso deve consentire la dimostrazione della corretta trasmissione. Ogni modifica di domicilio, utenza fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicata per iscritto

dall'interessato alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R., altrimenti si riterrà valida la convocazione inviata al domicilio o al numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica esistenti presso la società.

4. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto senza indugio verbale in apposito libro tenuto dal Presidente con obbligo di conservare in allegato la documentazione ad esse relativa. Tale verbale dovrà indicare la data dell'adunanza, anche in allegato l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

Se lo ritengono opportuno il Presidente od il segretario potranno raccogliere un visto dei partecipanti, per teleconferenza o di persona e sia contestualmente che a posteriori, su copia o bozza del verbale.

7. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 21 - Compensi e rimborsi spese all'Organo Amministrativo

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è sempre dovuto il rimborso di tutte le spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'eventuale utilizzo di automezzi personali sarà rimborsato in misura non superiore ai costi chilometrici fissati dall'A.C.I.

2. L'assemblea potrà inoltre determinare un compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i consiglieri delegati, se nominati, con facoltà di corrispondere un'indennità di

cessazione dalla carica, da accantonarsi ogni anno nella misura deliberata dall'assemblea anche mediante adeguate coperture assicurative.

3. La liquidazione di tale indennità sarà effettuata a partire dal quarto mese dalla cessazione della carica.

Art. 22 - Rappresentanza della società e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

a) Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) Adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

c) Adempiere a tutte le funzioni attribuite alla sua competenza dal presente statuto e da eventuali regolamenti.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 - Direttore Generale

1. La direzione della struttura operativa della società potrà essere affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

2. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2397 e seguenti del C.C.

Art. 25 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

4. All'organo di controllo contabile compete, oltre al compenso deliberato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 26 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

1. L'Assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis C.C.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI

Art. 27 - Esercizi sociali, bilancio, utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo delle somme prescritte dall'art. 2430 codice civile per la costituzione del fondo di riserva legale, saranno distribuiti od accantonati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà fissato dall'assemblea presso la sede sociale, salvo diversa delibera dell'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni sono prescritti.

TITOLO VII

PRESTITI E FINANZIAMENTI

Art. 28 - Prestiti e Finanziamenti

1. La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con obbligo di rimborso, a titolo oneroso e non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

2. E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 30 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

2. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

3. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina.

4. Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio giudica in via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

5. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

6. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 31 - Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è quello ove la società ha la propria sede legale.

Art. 32 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

F.ti Adelmo Bonvicini - Dante Pola - FIAMMETTA COSTA NOTAIO